

Numero 213394 del repertorio.

Numero 53556 della raccolta.

ATTO COSTITUTIVO DELLA
"FONDAZIONE GENTA GIANDOMENICO
ENTE DEL TERZO SETTORE"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventicinque, il giorno sette del mese di ottobre;

- 7 ottobre 2025 -

alle ore sedici;

in Cuneo, nel mio studio sito al civico numero 11 di viale degli Angeli;

avanti a me dottor Massimo Martinelli Notaio in Cuneo iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo;

alla presenza delle testimoni:

- GHIBAUDO Eva nata a Cuneo il 21 agosto 1967, residente in Dronero, via Ripoli numero 28;

- CAMPANA Giulia nata a Cuneo il 4 settembre 1992, residente in Carrù, via Selene numero 9;

SONO COMPARI

- quali Fondatori:

= **GENTA Anna**, nata a Cuneo il 3 aprile 1984, residente in Torino, corso Casale numero 44 sc.A, di stato libero;

C.F.: GNT NNA 84D43 D205H;

= **GENTA Gianmarco**, nato a Cuneo l'11 gennaio 1992, residente in Cuneo, corso Dante numero 40, di stato libero;

C.F.: GNT GMR 92A11 D205Z;

- quali componenti degli Organi della Fondazione nominati nell'atto costitutivo:

- **GENTA Paolo** nato a Villafalletto il 28 giugno 1962, residente in Cuneo, via del Canale numero 24,

C.F.: GNT PLA 62H28 L942B;

- **ALBERTO (cognome) Claudio**, nato a Cherasco il 6 maggio 1960, residente in Cherasco, via delle Vigne numero 6,

C.F.: LBR CLD 60E06 C599C;

- **CAPPA Filippo** nato a Cuneo il 18 agosto 1990, residente in Cuneo, piazza Tancredi Galimberti numero 14 A,

C.F.: CPP FPP 90M18 D205W;

- **CAPPA Giovanni** nato a Cuneo il 15 febbraio 1959, residente in Cuneo, piazza Tancredi Galimberti numero 14 A,

C.F.: CPP GNN 59B15 D205P;

- **MILANESIO Giuliano** nato a Cuneo il 30 novembre 1970, residente in Cuneo, via Vittorio Bersezio numero 49,

C.F.: MLN GLN 70S30 D205W;

- **FRANCO (cognome) Alberto** nato a Saluzzo il 18 giugno 1981, residente in Cuneo, via Gianni Comino numero 16,

C.F.: FRN LRT 81H18 H727G;

tutti cittadini italiani,

della cui identità personale io notaio sono certo.

I Componenti chiedono di ricevere il presente atto pubblico con il quale, alla presenza dei testimoni, convengono e stipulano quanto segue.

ARTICOLO 1

I signori GENTA Anna e GENTA Gianmarco, quali Fondatori, con questo atto costituiscono ai sensi degli articoli 14 e seguenti del Codice Civile, nonché delle disposizioni del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i. ("Codice del Terzo Settore" o CTS) - una fondazione denominata

**"FONDAZIONE GENTA GIANDOMENICO
ENTE DEL TERZO SETTORE",**

altresì identificabile in sigla

"FONDAZIONE GENTA GIANDOMENICO ETS",

o

"FONDAZIONE GENTA ETS",

senza vincoli di forma grafica né di interpunzione.

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede in Cuneo.

L'indirizzo della sede legale è stabilito in Cuneo, via Vittorio Amedeo Secondo numero 3 (tre).

ARTICOLO 3

La Fondazione è costituita per la finalità di proseguire l'opera di Giandomenico Genta a favore della comunità. In particolar modo essa si propone di aiutare le persone svantaggiate e con disabilità, i giovani artisti, i bambini, ragazzi e gli anziani in generale, di promuovere la conoscenza delle discipline economico finanziarie, lo sport, la bellezza e la cultura delle città, la sanità e tutto ciò che sia ritenuto utile per la comunità e società in cui viviamo.

In attuazione di tal fine, la Fondazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui infra, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle loro attività.

ARTICOLO 3 bis

In relazione al conseguimento della qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS), la Fondazione iscrive i propri scopi nelle seguenti attività di interesse generale - per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017:

lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e

all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

lett. g) formazione universitaria e post-universitaria;

lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale;

lett. p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

lett. q) alloggio sociale (decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008 e successive modificazioni) nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione esercita in via principale le attività di interesse generale di cui sopra, prefiggendosi in particolare la finalità di:

a) promuovere, con adeguata organizzazione, attività di presentazione al pubblico in tutte le forme ritenute idonee

di mostre, seminari e convegni, laboratori e rassegne per quanto concerne la ricerca e la produzione nel campo delle arti visive, della musica, del teatro, del cinema e simili, sia in ambito nazionale che internazionale, anche attraverso l'acquisizione di opere significative;

b) organizzare e/o promuovere attività di studio, di pubblicazioni, di restauro di opere d'arte, anche contemporanea, con l'istituzione delle necessarie strutture tecniche, didattiche ed applicative;

c) intraprendere relazioni e rapporti operativi con altri centri di cultura italiani e stranieri, con enti pubblici territoriali, con personalità di livello internazionale, così da realizzare un arricchimento culturale della Fondazione e di conseguenza del territorio nazionale;

d) realizzare attività e progetti educativi e formativi per Università, Accademie e scuole di ogni ordine e grado e di qualsiasi settore non solo artistico; realizzare formazione per insegnanti; realizzare formazione per artisti, curatori e operatori del settore culturale; realizzare attività dedicate a persone con disabilità o in condizione di fragilità sociale; realizzare attività di mediazione alle mostre; realizzare attività e progetti dedicati al più ampio pubblico della Fondazione (famiglie, adulti, gruppi, ecc.).

La Fondazione può esercitare anche attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività generali di cui sopra, ai sensi e nei limiti previsti dell'art. 6 D.Lgs. 117/2017 nei limiti del D.M. 107/2020 e sue successive modificazioni.

La Fondazione non potrà in ogni caso essere sottoposta a Direzione, coordinamento o controllo da parte di Enti pubblici e/o degli altri Enti di cui all'art. 4 comma 2 D.lgs n.117/2017.

ARTICOLO 4

La Fondazione consegue la personalità giuridica ai sensi dell'art. 22 del CTS mediante l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Il patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dalla dotazione assegnata dai Fondatori, e precisamente:

- la piena proprietà delle opere d'arte, appartenute a Giandomenico GENTA - ed ora ai suoi eredi e Fondatori GENTA Gianmarco et GENTA Anna - costituite da numero 130 (centotrenta) tra dipinti, disegni, incisioni, fotografie artistiche ed oggetti d'arte che sono individuati nella Relazione di stima redatta - per gli effetti dell'art. 22 co. 4 del Codice del Terzo Settore - dal dr. Daniele ROBALDO con studio in Mondovì, iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo al numero 405 - A, ed al Registro dei Revisori Legali al numero 111253 ex art.30 DPR 6 marzo 1998 n.99 pubblicato in G.U. del 17 dicembre 1999 serie IV serie speciale n.100, ed asseverata

nanti il Notaio Vincenzo Pitino di Carrù in data 6 ottobre 2025 rep. 35398, dimostrativa delle caratteristiche estimative delle opere e del loro valore , quale relazione di stima estesa per 21 (ventuno) pagine di 11 (undici) fogli, riuniti in unico fascicolo, viene allegata al presente atto costitutivo sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, dandosi atto che viene contestualmente depositata agli atti della Fondazione la relazione peritale artistica redatta dall'arch. Simona Massimilla con studio in Roma, integrativa di detta relazione di stima ed ivi citata.

. Ai fini del presente atto costitutivo, il patrimonio della Fondazione è inizialmente determinato in Euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero zero), risultante comprovato - ai fini dell'accertamento della sussistenza del requisito patrimoniale minimo della Fondazione di cui all'art. 22 del CTS - dalla sopraindicata Relazione di stima.

Resta espressamente stabilito che, nel termine di mesi tre dall'iscrizione della Fondazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, potranno essere formati, a cura dei Fondatori e dell'Organo amministrativo della Fondazione, uno o più atti ricognitivi che dispongano il trasferimento e la consegna alla Fondazione di tutti i cespiti costituenti la dotazione della medesima, stabilendone, se necessario, le modalità di riscontro e conservazione.

Fino alla legale costituzione della Fondazione con l'iscrizione della medesima nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, la proprietà delle opere costituenti il Fondo di dotazione resta ai Fondatori, che ne manterranno altresì la legittima detenzione ed ogni conseguente responsabilità di conservazione sino al trasferimento alla Fondazione in conformità di quanto precede.

Le risultanze della sopraindicata Relazione di stima varranno anche quale elenco dei beni mobili costituenti la dotazione della Fondazione agli effetti dell'art. 782 C.C., ove applicabile.

ARTICOLO 5

Le norme sull'ordinamento, l'amministrazione, la rappresentanza ed il funzionamento della Fondazione, le norme sulla devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento ed estinzione, ed ogni altra previsione di cui all'art.21 del CTS, ad integrazione ai sensi di legge di quanto disposto dal presente atto costitutivo, sono contenute nello Statuto della Fondazione che, composto di 32 (trentadue) articoli esteso su pagine tredici di quattro fogli, previa lettura da me notaio dati ai comparenti alla presenza dei testi, allego al presente atto sotto la lettera "B", previa sottoscrizione dei comparenti, delle testi e di me notaio.

ARTICOLO 6

In conformità delle disposizioni dei Fondatori, i componenti danno atto che a comporre il primo Consiglio di Amministrazione sono designati con durata fino alla scadenza del terzo esercizio dalla costituzione della Fondazione:

- GENTA Gianmarco, quale Presidente,
- GENTA Anna, quale Vice Presidente,
- GENTA Paolo,
- ALBERTO (cognome) Claudio,
- CAPPÀ Filippo,
- CAPPÀ Giovanni,
- MILANESIO Giuliano,

. quali Consiglieri,
tutti cittadini italiani, qui Componenti e sopragerarchizzati che dichiarano di accettare espressamente la rispettiva carica.

ARTICOLO 7

Viene designato l'Organo di controllo monocratico - ai sensi dell'art. 25 dello Statuto e dell'art.30 del CTS - nella persona del signor:

- FRANCO (cognome) Alberto nato a Saluzzo il 18 giugno 1981, residente in Cuneo, via Gianni Comino numero 16, C.F.: FRN LRT 81H18 H727G;

iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Cuneo al numero 700/A e nel Registro dei Revisori Legali al numero 155923 (D.M. 28 luglio 2009 pubblicato su G.U. n.67 del 1° settembre 2009) , il quale, qui Componente dichiara di accettare la carica.

Ai sensi dell'art.25 dello Statuto, la durata in carica dell'Organo di controllo è stabilita in tre esercizi, pertanto fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 (trentuno) dicembre 2028 (duemilaventotto).

ARTICOLO 8

L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio terminerà il 31 (trentuno) dicembre 2026 (duemilaventisei).

Entro i termini per il deposito previsti dall'art. 48 del D. Lgs. 117/2017, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo del successivo esercizio.

ARTICOLO 9

Agli effetti della iscrizione di questo atto a repertorio notarile, i componenti dichiarano che il valore del patrimonio dotativo della Fondazione determinato dall'atto medesimo é pari ad Euro 38.000,00 (trentottomila virgola zero zero).

ARTICOLO 10

Il nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione, signor GENTA Gianmarco, qui comparso è incaricato di svolgere le pratiche tutte occorrenti per ottenere il

riconoscimento della Fondazione ai sensi delle disposizioni del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore ed il conseguimento della personalità giuridica, e pertanto resta abilitato ad apportare al presente atto ed all'allegato Statuto tutte le modificazioni, soppressioni ed aggiunte che fossero a tal fine richieste dalle competenti autorità, mantenendo, a tale esclusivo fine, ogni conseguente ed opportuno potere.

ARTICOLO 11

Le spese, imposte e tasse del presente atto e quelle relative alle formalità tutte per il riconoscimento della Fondazione, annesse e dipendenti, sono a carico del patrimonio della Fondazione, con richiesta sin d'ora - stante il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 3 del D.lgs. 31 ottobre 1990, numero 346 - dell'applicazione di tutte le agevolazioni fiscali dettate dalle vigenti norme in materia, con particolare riferimento:

- alle disposizioni di cui all'articolo 3 del D.Lgs. 31 ottobre 1990 numero 346 (esenzione dall'imposta di successione-donazione);

- ed alle disposizioni di cui 82 del CTS, ivi specificamente compresa l'esenzione dal bollo di cui al comma 5 di tale disposizione.

Atto da me letto, in presenza delle testi, ai Componenti che lo approvano e meco con le testi lo sottoscrivono alle ore diciassette e minuti quindici.

Occupa con questa menzione sette pagine di due fogli scritti da persona fida e di mio pugno completati sin qui.

All'originale firmato:

Anna GENTA

Gianmarco GENTA

Paolo GENTA

Claudio ALBERTO

Filippo CAPPA

Giovanni CAPPA

Alberto FRANCO

Giuliano MILANESIO

GHIBAUDO Eva teste

Giulia CAMPANA teste

Massimo MARTINELLI Notaio